



# VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA

MONTE SAN SAVINO

## **STATUTO ORGANICO**

Approvato dall'Assemblea Generale dei Confratelli e Consorelle  
Il 13 Dicembre 2014

### PREMESSA

*Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "...ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a dì 14 Agosto" ( Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno '86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".*

\*\*\*\*\*

### INTRODUZIONE STORICA

Il Granduca Pietro Leopoldo, con un editto del 21 marzo 1785, dispose la soppressione di tutte le compagnie, confraternite e congregazioni "di qualunque natura essere si possono dentro tutto il Granducato" e con successivo avviso del 22 dello stesso mese promulgò i Capitoli generali per le Compagnie di Carità da costituirsi "in ciascheduna chiesa parrocchiale".

Oltre alle pratiche religiose, le nuove Compagnie avrebbero curato l'assistenza dei malati, il trasporto agli ospedali e la sepoltura dei defunti.

Le disposizioni granducali non risparmiarono le diciotto Compagnie attive nel territorio di Monte San Savino compresa quella del Corpus Domini di antica origine quattrocentesca, che aveva sede nella Pieve di SS. Egidio e Savino (dal 1747 elevata ad arcipretura). Tuttavia la Compagnia fu subito ripristinata come Compagnia del SS. Sacramento, ossia di Carità.

Quando il titolo parrocchiale (1813) e poi quello dell'arcipretura (1818) furono trasferiti alla chiesa di Sant'Agostino, la Pieve venne affidata alla Compagnia del SS. Sacramento la quale il 22 settembre 1851 con sovrano rescritto fu autorizzata ad assumere il titolo e gli uffici di Confraternita di Misericordia, sotto la invocazione del SS. Sacramento.

Nel 1854 venne redatto il nuovo statuto per la disciplina del funzionamento e delle attività della rinnovata Confraternita.

**CAPO I**  
**ORIGINE, NATURA E SCOPI DELLA CONFRATERNITA**

**Art. 1 - Costituzione della Confraternita**

Sotto il titolo del SS. Sacramento è stata istituita nel 1785 l'Associazione ora intitolata "Venerabile Confraternita di Misericordia di Monte San Savino" con sede in Monte San Savino (provincia di Arezzo, Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro), in Via della Misericordia n. 1. La Confraternita potrà essere affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, con sede in Firenze, fin dal 1947, già Federazione dal 1899, alla Conferenza Regionale delle Misericordie della Toscana e alla Federazione delle Misericordie Toscane.

La Confraternita ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratica.

**Art. 2 - Natura della Confraternita**

La Venerabile Confraternita di Misericordia di Monte San Savino è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e seguenti del Vigente Codice Civile. La Confraternita è stata riconosciuta come associazione di volontariato con natura giuridica privata con delibera del Consiglio Regionale della Regione Toscana n. 1039 del 26/09/1994 e, come tale è soggetta alle disposizioni della Legge n.° 266 dell' 11/08/1991 e successive. Secondo l'ordinamento Canonico, la Venerabile Confraternita di Misericordia di Monte San Savino è associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 231 e seguenti e 298 e seguenti del Vigente Codice di Diritto Canonico. In relazione al carattere cristiano, la Confraternita mantiene rapporti con il Vescovo Diocesano e con tutte le altre autorità ecclesiastiche anche attraverso il proprio assistente ecclesiastico o "Correttore".

**Art. 3 - Affiliazioni**

Gli organi rappresentanti la Confraternita e la Confraternita stessa potranno aderire ad altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se queste risultino conformi al carattere ispiratorio del movimento.

Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprie attività. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

**Art. 4 - Stemma della Confraternita**

Lo stemma storico della Venerabile Confraternita di Misericordia di Monte San Savino è costituito dalle effigi riportate in calce al presente statuto. In alternativa allo stemma storico, la Confraternita potrà fregiarsi dell'emblema, a carattere nazionale, elaborato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tale stemma è comune a tutte le confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. E' rappresentato da un ovale, con fondo azzurro, con due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F ed M" di colore giallo ("Fraternita Misericordiae").

### ***Art. 5 - Divisa dei confratelli***

La divisa storica dei confratelli è costituita da una semplice veste di colore nero, cinta da un cordiglio con rosario nero con appesa una medaglia, da un lato raffigurante l'immagine della Madonna e dall'altro lo stemma della Confraternita. La veste nera è corredata di un cappuccio nero detto "buffa", che simboleggia l'anonimato dell'opera buona. Tale veste potrà essere indossata in occasione di funzioni religiose e di carattere funebre mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza resi dalla Confraternita, verranno stabilite di volta in volta dal Magistrato idonee divise, tenuto conto delle normative vigenti in materia di sicurezza, delle indicazioni dell'Ente Confederale al quale l'associazione sarà affiliata e delle particolari esigenze per la Confraternita stessa.

## ***CAPO II***

### ***SCOPI E MEZZI DELLA CONFRATERNITA***

### ***Art. 6 - Scopi della Confraternita***

La Confraternita ha per scopo, per amore di Dio e del prossimo, l'esercizio del volontariato, delle opere di Misericordia spirituali e corporali del servizio e del trasporto funebre delle salme in particolare degli iscritti alla Confraternita, alla tumulazione ed inumazione dei medesimi presso il Campo Santo di questa, del pronto soccorso, dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché in collaborazione con confederazioni o raggruppamenti di Misericordie a livello nazionale, e di tutto quanto possa favorire la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere.

La Confraternita contribuisce, altresì, alla formazione delle coscienze dei Confratelli e delle Consorelle secondo l'insegnamento del Vangelo e il Magistero della Chiesa Cattolica.

La Confraternita promuove anche iniziative di carattere culturale, fra cui la valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio storico ed artistico.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando, nei propri settori di intervento, opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

Per l'espletamento delle proprie attività, la Confraternita potrà costituire apposite sezioni o sottocomitati. Le sezioni e i sottocomitati potranno avere un apposito gruppo di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate e condivise dal Magistrato della Confraternita.

L'associazione potrà altresì convenzionarsi con enti pubblici e soggetti di diritto privato nel rispetto delle normative in vigore.

### ***Art. 7 - Attività della Confraternita***

Per raggiungere i propri fini la Confraternita si propone:

- Di favorire la formazione spirituale dei Confratelli e delle Consorelle mediante l'esercizio di pratiche di carità e promovendo iniziative a carattere liturgico, culturale, ricreativo, sanitario e sociale;
- Di favorire l'educazione etica e morale dei Confratelli e delle Consorelle, promuovere il rispetto per l'uomo, la vita e l'ambiente, difendere la continuità di istituzioni quali la Santa Chiesa e la famiglia e contribuire al benessere di categorie sociali a rischio come i minori e gli anziani.

- Di promuovere ed organizzare corsi di formazione sanitaria e addestramento tecnico, in particolare rivolti ai propri iscritti;
- Di soccorrere chiunque versi in stato di bisogno;
- Di accorrere, in qualunque ora e senza distinzione alcuna, a soccorrere chi fosse colpito da qualunque disgrazia per trasportarlo ove sia necessario e per assisterlo adeguatamente;
- Di seppellire ed onorare i defunti secondo le modalità stabilite dal Magistrato;
- Di assistere tutte le categorie più deboli a domicilio, o dovunque ne sia necessità, onde portare conforto morale e aiuto materiale;
- Di promuovere in generale tutte le opere di carità che saranno ritenute necessarie per rendere l'attività della Confraternita sempre rispondente ai bisogni ed alle povertà sociali;
- Di promuovere ed effettuare ricerche, studi e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i fini e gli obiettivi istituzionali.
- Di promuovere la donazione del sangue e degli organi.

Per tutto questo la Confraternita può agire direttamente o mediante convenzioni, intese o altri accordi con enti e istituzioni, pubblici e privati.

Per la formazione spirituale dei Confratelli, la Confraternita promuove corsi di esercizi spirituali, pellegrinaggi e quant'altro sarà ritenuto necessario, anche su indicazione dell'Ufficio Formazione dell'Ente Confederale al quale l'associazione sarà affiliata.

#### ***Art. 8 - Formazione dei Confratelli***

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze sia in sede locale, sia nazionale o internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere, nonché con le iniziative promosse dell'Ente Confederale al quale l'associazione sarà affiliata, attuando, nei propri settori d'intervento, opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute ed alla dignità umana.

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante iniziative di formazione spirituale, promuovere e incrementare lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli e delle consorelle con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee guida ed i programmi emanati da società scientifiche internazionali.

#### ***Art. 9 - Rapporti con la chiesa cattolica***

In relazione al proprio carattere, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio assistente ecclesiastico, detto Correttore, cura inoltre l'ufficiatura della Chiesa della Pieve. La Confraternita collabora con le iniziative pastorali e caritative promosse dalla Chiesa Cattolica in Italia e nel Mondo.

#### ***Art. 10 - Fonti di Finanziamento***

La Confraternita trae mezzi economici necessari al raggiungimento degli scopi di cui agli art. 6-7-8 e 9 dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare che possiede; dalle quote degli iscritti; da oblazioni ed offerte; da convenzioni e accordi da sottoscrivere con Enti Pubblici o Privati nel rispetto degli scopi istituzionali; da contributi o lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati; dall'esercizio di iniziative, anche di natura commerciale, altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità. La Confraternita potrà convenzionarsi con altri enti sia locali che nazionali nonché con altre strutture sanitarie secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

E' fatto comunque divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

### ***Art. 11 - Gratuità delle opere caritative***

Le opere caritative della Confraternita e dei Confratelli e Consorelle sono gratuite. Per esse, la Confraternita potrà accettare un'oblazione dai beneficiati. Viene esclusa qualsiasi forma di compenso per il sodalizio e per l'opera prestata dai confratelli che non sia l'effettivo rimborso delle spese sostenute.

### ***Art. 12 - Volontariato***

Il Volontariato è la divisa morale dei Confratelli e delle Consorelle in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto ai Confratelli e alle Consorelle di accettare qualsiasi forma di compenso.

Il confratello di misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle misericordie: "Che Iddio gliene renda merito!".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli e alle Consorelle distinzioni aventi puro carattere morale. La Confraternita rimborserà ai Confratelli e alle Consorelle le spese sostenute per l'espletamento del servizio volontario, secondo le vigenti normative.

## **CAPO III**

### **REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA. DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI E DELLE CONSORELLE**

### ***Art. 13 - Requisiti di appartenenza***

Chiunque abbia ricevuto il sacramento del battesimo, senza distinzione di condizione o di sesso, può appartenere alla Confraternita, purché sia di principi morali cristiani, di condotta integra e non abbia riportato condanne penali.

I Confratelli s'impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

I confratelli non potranno afferire, essere iscritti, ricoprire cariche sociali di alcun tipo o collaborare con altre associazioni i principi delle quali non siano in assoluta aderenza con quanto dettato dai capi I e II del presente statuto.

L'iscrizione ed i relativi contributi associativi non potranno essere trasmessi in alcun caso ad altra persona.

### ***Art. 14 - Domanda di ammissione***

L'iscrizione avviene su domanda di ammissione da presentarsi al Governatore, il quale ne propone l'accettazione al Magistrato che rilascia, quindi, la rispettiva tessera di iscrizione o respinge la domanda. Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuto a darne motivazione.

Qualora le domande vengano avanzate da minorenni, occorre che siano accompagnate dal consenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

### ***Art. 15 - Ammissione***

Per appartenere alla Confraternita è necessario presentare domanda di ammissione come al precedente art. 14 e procedere al pagamento della quota associativa annuale prevista dall'art. 13 nelle modalità espresse di seguito nel presente articolo. Nei casi di manifesta indigenza e in quelli

previsti dall'art. 16, il Magistrato potrà esentare il Confratello e la Consorella dal pagamento della quota associativa annuale, fermi restando i suoi doveri e diritti di Confratello e Consorella.

L'iscrizione alla Confraternita si finalizza attraverso il pagamento di una quota di ingresso, comprensiva della 1° quota associativa annuale. La validità della prima iscrizione è regolamentata come segue:

- La scadenza delle iscrizioni registrate dal 1 gennaio al 30 settembre di un dato anno è fissata al 31 dicembre dello stesso anno.
- La scadenza delle iscrizioni registrate dal 30 settembre al 31 dicembre di un dato anno è fissata al 31 dicembre dell'anno successivo.

Coloro che si iscrivono all'associazione al fine di svolgere servizi di volontariato assumono immediatamente la qualifica di "socio volontario" (vedi articolo 16, comma b) e sono dispensati dal pagamento della quota d'ingresso. Tuttavia la validità della loro iscrizione non potrà superare il 31 dicembre dell'anno in cui s'iscrivono.

### **Art. 16 - I Confratelli**

Tutti gli iscritti alla Confraternita sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative che sono alla base istituzionale del pio Sodalizio. Tutti i confratelli e le Consorelle godono degli stessi diritti e doveri e partecipano all'Assemblea Generale con diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli e le Consorelle si distinguono in base ai seguenti criteri:

- a. Tutti i soci assumono, al momento dell'iscrizione, la qualifica di "**socio ordinario**" o "non attivo".
- b. Gli iscritti che svolgono attività di volontariato assumono la qualifica di "**socio volontario**" o "attivo". Tale qualifica viene acquisita al momento in cui l'iscritto inizia a prestare servizio come volontario e termina 6 mesi dopo l'interruzione di tale attività. Cessando la propria attività di volontariato l'iscritto torna alla qualifica di "socio ordinario", salvo essere elevato ad altro titolo così come contemplato dai comma c), d), e) ed f) del presente articolo.
- c. Gli iscritti che si distinguono per particolari servizi rivolti all'associazione assurgono al titolo di "**Socio benemerito**" (o "**socio onorario**"). Tale titolo viene assegnato su decisione, ed a giudizio insindacabile, del Magistrato.
- d. Su decisione, ed a giudizio insindacabile, del Magistrato un iscritto può essere nominato "**socio a fini speciali**".
- e. I soci che abbiano superato il 20° anno d'iscrizione al sodalizio assumono il titolo di "**socio anziano**".
- f. I soci che abbiano superato il 40° anno d'iscrizione al sodalizio assurgono allo status di "**socio a vita**" e sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Per effetto della affiliazione con confederazioni o raggruppamenti di Misericordie a livello nazionale, i confratelli riuniti in una grande famiglia possono essere iscritti a più confraternite di Misericordia.

Il confratello iscritto ad altra Misericordia ed ammesso alla Confraternita non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'iscrizione ha validità annuale e termina il 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione della prima iscrizione la durata della quale è regolamentata dall'articolo 15.

### **Art. 17 - Soci ordinari**

I "**soci ordinari**" sono tenuti al rinnovo annuale della propria iscrizione. Tale iscrizione si finalizza attraverso il versamento della **quota associativa annuale** stabilita dal Magistrato.

L'associazione indirà annualmente, nei mesi di gennaio e febbraio, una "campagna di rinnovo iscrizioni", provvedendo a darne ampia diffusione pubblica, ed a procedere alla riscossione delle quote associative.

Coloro che, entro tale termine, non abbiano provveduto al rinnovo dell'iscrizione saranno passibili del provvedimento di decadenza nelle modalità previste dall'articolo 25.

#### ***Art. 18 - Soci Volontari***

I "**soci volontari**" sono dispensati dal pagamento della quota associativa annuale. L'eleggibilità al rinnovo gratuito dell'iscrizione si concretizza allorquando, al momento dell'annuale campagna di rinnovo delle iscrizioni (vedi articolo 17), l'iscritto detenga la qualifica di "socio volontario" (così come regolamentato dall'articolo 16, comma b) ).

#### ***Art. 19 - Soci Benemeriti***

A discrezione del Magistrato, che dovrà deliberare in merito in occasione dell'annuale "campagna di rinnovo iscrizioni", i "**soci benemeriti**" (o "**onorari**") sono dispensati dal pagamento della quota associativa annuale. L'eleggibilità al rinnovo gratuito dell'iscrizione si concretizza allorquando, al momento dell'annuale campagna di rinnovo delle iscrizioni (vedi articolo 17), l'iscritto detenga la qualifica di "socio benemerito" (così come regolamentato dall'articolo 16, comma c) ).

#### ***Art. 20 - Soci a vita***

I "**soci a vita**", individuati con le modalità previste dall'articolo 16 comma e), sono dispensati dal pagamento della quota associativa annuale per il resto della loro permanenza nei ranghi dell'associazione.

#### ***Art. 21 - Soci anziani***

I "**soci anziani**", individuati con le modalità previste dall'articolo 16 punto d), hanno diritto ad iscriversi gratuitamente, cioè senza procedere al pagamento della quota d'ingresso prevista dall'articolo 15, i membri del proprio nucleo familiare, ristretto al primo grado (coniuge e figli). In eccezione a quanto previsto dall'articolo 15, tali iscrizioni, essendo di natura gratuita, non potranno superare il 31 dicembre dell'anno di adesione. I soci iscritti nella modalità illustrata nel presente articolo assumeranno la qualifica di "socio ordinario" e, salvo quanto previsto dai comma b) e c) dell'articolo 16, saranno soggetti al pagamento della quota associativa annuale dall'anno successivo a quello d'iscrizione.

#### ***Art. 22 - Soci a fini speciali***

I soci nominati dal Magistrato, così come all'articolo 31 comma x), a "**Socio a fini speciali**", non sono soggetti alle disposizioni espresse negli articoli 17, 18, 19, 20 e 21, ma seguiranno, per tutto ciò che concerne il loro inquadramento associativo, le disposizioni per loro specificatamente emanate dal Magistrato.

#### ***Art. 23 - Diritti dei Confratelli***

Tutti i Confratelli e le Consorelle godono dei seguenti diritti:

- elezione attiva per le cariche sociali purché maggiorenni;
- partecipare a tutti i viaggi spirituali connessi alla Confraternita;
- ogni anno il giorno 2 Novembre, commemorazione dei morti, partecipare alla celebrazione di una S. Messa di suffragio per i Confratelli e le Consorelle defunti nella chiesa della Pieve.

- Se regolarmente iscritti all'associazione, nei modi previsti dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 al momento del proprio decesso, essere sepolti presso il cimitero privato dell'associazione, con trasporto funebre gratuito svolto dai volontari dell'associazione, secondo le modalità previste dal regolamento cimiteriale dell'associazione e dalle delibere del Magistrato. Rimarranno comunque a carico del socio, o dei propri familiari, le spese derivanti dalla concessione in uso del relativo loculo/tumulo.

#### ***Art. 24 - Doveri dei Confratelli***

I Confratelli e le Consorelle devono:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- tenere condotta morale e civile concorde ai principi ispiratori del Sodalizio, sia all'interno dell'Associazione sia nella vita privata;
- disimpegnare diligentemente i servizi e gli incarichi a loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- tenere nei confronti dei Confratelli e delle consorelle, preposti alle cariche sociali, un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- collaborare con le iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni da essa indette;
- partecipare, limitatamente alle loro possibilità, alla cerimonia funebre in onore dei Confratelli defunti nel giorno del funerale, alle processioni Pasquali, alle iniziative a carattere formativo promosse dalla Confraternita ed a quelle a cui la Confraternita aderisce.
- Provvedere al pagamento della quota associativa annuale (se dovuta, vedi art. 16).

#### ***Art. 25 – Dimissioni e Provvedimenti Disciplinari***

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di socio.

I Confratelli e le Consorelle sono passibili, qualora non rispettino i doveri previsti dagli art. 15 e 24, dei sottocitati provvedimenti disciplinari:

- a) Ammonizione;
- b) Sospensione;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari, è demandata al Magistrato.

Il provvedimento di ammonizione viene emesso qualora la condotta del Confratello sia in violazione degli articoli 15 e 24 del presente statuto. Il persistere del confratello nella violazione dei suddetti articoli potrà portare alla sospensione, ed all'eventuale decadenza, della qualifica di iscritto alla Confraternita.

Il provvedimento di decadenza si verifica allorquando, nonostante le ammonizioni, il Confratello persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dagli articoli 15 e 24. Nel caso in cui la violazione dei doveri di cui all'art. 23 riguardi il pagamento della quota sociale, l'associazione riterrà socio moroso colui che, pure essendo in grado di assolvervi, non provveda al pagamento della quota sociale per oltre un'annualità.

La qualifica di iscritto si perde altresì per esclusione nel caso in cui vengano a mancare uno o più requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita, di cui all'art. 13.

La sospensione, o perdita, della qualità di Confratello implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto, sia spirituale, sia materiale e di ogni dovere verso la Confraternita.

Di tutti i provvedimenti disciplinari avanzati dal Magistrato dovrà esserne data comunicazione scritta all'interessato, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni. Trascorso tale termine il Magistrato procederà a deliberare riguardo al provvedimento.

Il magistrato delibera a scrutinio segreto.



Il provvedimento irrogato potrà essere revocato, qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda, da presentarsi da parte dell'interessato al Magistrato con le modalità di cui all'art 14, della quale il Magistrato ne delibererà l'accettazione e il conseguente ristabilimento dei diritti dei quali il postulante godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessuno caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione.

Contro il provvedimento preso dal Magistrato l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

#### **CAPO IV ORGANI DELLA CONFRATERNITA**

##### ***Art. 26 - Organi della Confraternita***

Sono organi della Confraternita:

- a) l'Assemblea Generale dei Confratelli;
- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti (opzionale);
- e) il Collegio dei Probiviri (opzionale)

##### ***Art. 27 - L'Assemblea Generale dei Confratelli***

L'Assemblea Generale si compone di tutti i Confratelli maggiorenni ed è presieduta dal Governatore o, in sua vece, dal Vice-governatore o, in mancanza di questo, dal componente del magistrato da più tempo iscritto alla Confraternita.

L'Assemblea ha il compito di:

- Eleggere, a scrutinio segreto, i Consiglieri del Magistrato, i membri del Collegio dei Probiviri e quelli del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- Approvare i bilanci preventivo e consuntivo della Confraternita;
- Deliberare le proposte di modifica del presente statuto inoltrate dal Magistrato di concerto con il collegio dei Probiviri;
- Esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando, ove necessario, le relative deliberazione.
- Deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato;
- Nominare, a scrutinio segreto, nella riunione che precede ogni mandato quadriennale del Magistrato, la Commissione Elettorale;
- Sottoporre a scrutinio i procedimenti di cooptazione eventualmente perpetrati dal Consiglio ai sensi dell'art. 31.
- Approvare, al fine di dare attuazione alle norme del presente statuto, con la maggioranza di due terzi dei presenti, un Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

##### ***Art. 28 - Riunioni ordinarie dell'Assemblea***

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, e, ogni quattro anni, per l'elezione delle cariche sociali. Tale riunione avrà luogo indicativamente in Aprile e comunque entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio dell'anno precedente.

L'Assemblea è convocata dal Governatore mediante pubblici avvisi con almeno un mese di anticipo rispetto alla data prefissata per l'adunanza. L'avviso dovrà riportare l'ordine del giorno, data, luogo ed ora dell'adunanza (indicando la data e l'orario sia della prima che della seconda convocazione). La seconda convocazione potrà essere fatta anche nello stesso giorno prima della prima, purché almeno un'ora dopo.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei confratelli, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Per l'approvazione del conto consuntivo l'Assemblea Generale deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

### ***Art. 29 - Riunioni Straordinarie***

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria:

- a. quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b. quando il Collegio dei Revisori dei Conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto al magistrato, ne richiedano all'unanimità la convocazione;
- c. quando ne sia stata fatta scritta e motivata richiesta dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d. Quando il Magistrato ne ravvisi la necessità

Nei casi di cui ai comma a), b) e c) il Governatore deve convocare l'Assemblea Generale entro 30 giorni, con le modalità di cui al precedente Art. 28

### ***Art. 30 - Validità della costituzione e delle decisioni dell'Assemblea***

Le decisioni prese dall'Assemblea Generale sono valide in prima convocazione se presente la metà più uno dei Confratelli ed in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro Confratello, il quale non potrà essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dei presenti. Per le delibere su modifiche statutarie è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti del Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori non hanno voto nelle delibere concernenti, rispettivamente, il resoconto morale e finanziario.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dall'Assemblea sono previste particolare norme di cui al quarto comma dell'art 59.

### ***Art. 31 - Il Magistrato***

La direzione amministrativa è demandata al Magistrato, che è organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui al Capo V.

Spetta al magistrato:

- i. provvedere all'amministrazione della Confraternita, ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta dei beni mobili ed immobili degli automezzi, la creazione di passività ipotecarie, compreso la contrazione di mutui;

- ii. provvedere affinché non siano in alcun modo ceduti né alienati i beni aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se a valore storico, relativi alla vita della Confraternita;
- iii. provvedere al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario, nonché di ogni altra carica che si rendesse necessaria secondo le norme del regolamento generale di cui al comma vi. del presente articolo. La nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti, tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 41.
- iv. nominare il Segretario del Magistrato ed il Coordinatore dei Volontari Attivi;
- v. emanare qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento della Confraternita e stipulare qualsiasi convenzione con enti pubblici o privati, per il miglioramento od il potenziamento dei servizi prestati;
- vi. redigere il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attivazione del presente Statuto ed emanare i regolamenti necessari al buon funzionamento del Sodalizio;
- vii. provvedere alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta organica, dei doveri e dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- viii. deliberare sull'ammissione di nuovi Confratelli e sulla nomina e riconoscimenti di cui all'art. 16;
- ix. deliberare sulla nomina a "Socio Benemerito" (o "onorari") dei confratelli che si siano distinti per particolari meriti nei confronti dell'associazione;
- x. deliberare sulla nomina a "Socio a fini speciali" dei confratelli e sulla gestione stessa di tale iscrizione;
- xi. assumere i provvedimenti disciplinari previsti dal presente statuto ai sensi dell'art. 25;
- xii. predisporre annualmente i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea deliberare circa lo storno dei fondi da una voce all'altra del bilancio;
- xiii. Redigere obbligatoriamente il bilancio annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- xiv. deliberare sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, e di donazioni, e sul conseguimento di legati;
- xv. prendere, in via di urgenza, eccetto i casi previsti agli art. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;
- xvi. deliberare le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adottare i relativi provvedimenti;
- xvii. curare l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita, nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, in accordo con il Correttore e promuovere attività ed iniziative di carattere culturale ricreativo, sportivo, informativo e formativo, di carattere sanitario e sociale, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi tra Confratelli;
- xviii. istituire commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- xix. deliberare sulle liti da intentare e da sostenere ed autorizzare il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi sia dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- xx. determinare l'ammontare della quota associativa annuale che ogni confratello deve versare per il funzionamento della Confraternita;
- xxi. proporre alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi dei Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- xxii. provvedere alla scelta delle opere di carità da porsi in atto, secondo le disponibilità e le possibilità della Confraternita;

- xxiii. compiere ogni altra funzione ed esercitare qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita nel rispetto delle leggi in materia;
- xxiv. deliberare eventuali compensi o premi per i collaboratori interni ed esterni;
- xxv. provvedere a redigere le “Norme di attuazione del Regolamento Generale”, riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.
- xxvi. proporre all’assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei confratelli effettivi.

### ***Art. 32 - Composizione del Magistrato***

Il Magistrato si compone di otto consiglieri. Tutti vengono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea Generale e durano in carica quattro anni.

Il mandato cessa, in ogni caso, al momento in cui i successori assumono l’incarico. Il Magistrato è assistito dal Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere da più tempo iscritto alla Confraternita. Alle riunioni potrà partecipare il Correttore.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Magistrato.

Il Magistrato procederà alla nomina di un nuovo membro così come previsto dall’articolo 33.

### ***Art. 33 - Incompatibilità***

Non possono essere eletti a far parte del Magistrato, del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, e se eletti, ne decadono,

- Confratelli che non abbiano maturato alla data stabilita delle elezioni almeno due anni continuativi di iscrizione alla confraternita;
- Confratelli con legami di parentela o affinità inferiore al quarto grado;
- più di due Confratelli con legami di parentela o affinità di quarto grado.

Non sono altresì eleggibili a membri del Magistrato i

- Confratelli già eletti alla carica di sindaco revisore o provibiri;
- Confratelli che abbiano rapporti tali da generare conflitto d’interesse, a qualunque titolo;
- Confratelli che abbiano manifesti interessi contrastanti con lo spirito, la natura e gli scopi della Confraternita.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato

- il personale dipendente della Confraternita o loro familiari di primo grado;
- Confratelli che abbiano ricevuto uno qualsiasi dei provvedimenti disciplinari contemplati dal presente statuto.

Nel caso in cui tali incompatibilità si verificassero in data successiva all’elezione del confratello, la carica di consigliere dell’associazione sarà da considerarsi decaduta ed il Magistrato procederà alla nomina di un nuovo membro attingendo, in ordine di voto, all’elenco dei non eletti appartenente alla lista elettorale risultata vincente alle ultime elezioni. Nel caso in cui si giunga all’esaurimento del suddetto elenco, o i membri di tale elenco non rispondano più alle caratteristiche di eleggibilità, il Magistrato potrà procedere alla cooptazione di un confratello a copertura della carica vacante. Il Confratello dovrà rispondere alle caratteristiche di eleggibilità. Egli potrà iniziare immediatamente la propria attività di consigliere salvo sottoporre, alla prima riunione utile, il proprio mandato all’approvazione definitiva dell’assemblea dei soci. La procedura di cooptazione sarà da ripetersi fin quando l’assemblea non esprimerà parere positivo riguardo al membro selezionato dal Magistrato.

### ***Art. 34 - Riunioni del Magistrato***

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga opportuno nell'interesse dell'amministrazione, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno quattro Consiglieri.

#### ***Art. 35 - Convocazione del Magistrato***

La convocazione dell'adunanza è comunicata dal Governatore o dal Segretario su sua delega. L'invito dovrà essere fatto recapitare a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità e l'urgenza.

#### ***Art. 36 - Validità delle deliberazioni***

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da indire almeno un giorno dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti.

Tutte le deliberazioni dovranno essere adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità il voto del Governatore avrà valore doppio.

Le votazioni si fanno di norma per espressione palese ad eccezione di votazioni su questioni inerenti e riguardanti persone (ove invece si procederà ad espressione segreta). In caso di parità, nel contesto di una votazione ad espressione segreta, il Governatore potrà rendere manifesto il proprio voto così da poter procedere a delibera.

#### ***Art. 37 - Verbali del Magistrato***

I processi verbali del Magistrato devono essere motivati e contenere l'elenco dei presenti e degli assenti ed il riassunto delle discussioni.

Essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno dei Consiglieri abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto. Detti processi verbali vengono stesi dal Segretario del Magistrato, firmati da lui e dal Governatore.

Sebbene vengano ordinariamente letti ed approvati nella adunanza successiva, i processi verbali si rendono subito esecutivi.

Il registro dei verbali è a disposizione dei Confratelli presso la Segreteria.

#### ***Art. 38 - Il Governatore***

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Dirige e sorveglia le varie attività della Confraternita e ne ha rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

- a) Vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti;
- b) Indice le riunioni del Magistrato e convoca l'Assemblea Generale, assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario Amministrativo, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento;
- h) compie, dietro delibera del Magistrato, qualsiasi operazione bancaria, anche con prelevamenti allo scoperto, a valere sui rapporti di conto corrente o su depositi accesi.

#### ***Art. 39 - Il Vicegovernatore***

Il Vicegovernatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione dopo le elezioni. Egli coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

La firma del Vicegovernatore sulla corrispondenza, atti e documenti di qualsiasi tipo implica la sussistenza delle condizioni di supplenza del Governatore.

#### ***Art. 40 - Il Correttore***

L'assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'ordinario diocesano competente per il territorio su proposta del Magistrato.

Il Correttore è scelto fra il clero diocesano, secolare o regolare.

La nomina del Correttore dovrà essere ratificata dal vescovo diocesano.

Il Correttore, al quale competono le materie spirituali, religiose e di culto, cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Il Correttore può partecipare alle riunioni del Magistrato ed ha diritto di voto sulle delibere che riguardano l'indirizzo religioso della Confraternita.

Partecipa all'Assemblea con voto deliberativo ed alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei Correttori organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Cura ed incentiva l'organizzazione di funzioni ed iniziative religiose nella Chiesa della Confraternita (Chiesa della Pieve).

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia congiuntamente al Magistrato le distinzioni al merito della carità e del servizio dei Confratelli.

Qualora all'interno della Confraternita vengano a formarsi gruppi operanti in settori particolari del soccorso, della protezione civile, dell'assistenza o della donazione di sangue e ogniqualvolta lo ritenga opportuno, il Correttore può incaricare un sacerdote diocesano, del clero secolare o regolare, quale Cappellano con compiti di assistenza religiosa e morale del gruppo. La nomina dovrà essere ratificata dal Magistrato e dal Vescovo diocesano.

#### ***Art. 41 - Il Segretario del Magistrato***

Il Segretario è nominato dal Magistrato nella sua prima riunione, convocata dopo le elezioni. Data la necessità di dare continuità amministrativa alle attività dell'associazione la selezione del candidato a tale incarico potrà avvenire anche al di fuori dei membri del magistrato e potrà estendersi ai soci ed ai dipendenti della Confraternita.

Il Segretario del magistrato redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea Generale e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro, salvo i casi in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Il segretario cura la parte amministrativa e contabile di tutte le attività della Confraternita, firmando i relativi documenti.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita: cura la corrispondenza insieme con il Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari, di cui alla lettera e) dell'art. 38, e delle registrazioni contabili.

Provvede, su incarico del Magistrato, a eseguire le deliberazioni riguardanti gli acquisti dei beni mobili, attrezzature e materiale di consumo, curandone il corretto utilizzo.

Congiuntamente al Governatore compie operazioni bancarie secondo quanto stabilito dall'art. 38.

#### **Art. 42 - Il Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è un organo opzionale da costituirsi allorquando richiesto dalle vigenti normative in materia di associazionismo. Si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea, stanti le incompatibilità previste dall'art. 33.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per verificare l'andamento della Confraternita.

In particolare, il Collegio dei Proviviri:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenza, le norme dello Statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Proviviriale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) esamina i ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti del Magistrato nei confronti di questi ultimi,
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare sino alle elezioni che dovranno essere promosse entro e non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto.

I membri del collegio dei proviviri non possono ricoprire in alcun altro organo amministrativo dell'associazione (Magistrato, Collegio dei Sindaci Revisori).

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di due dei suoi componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 43 - Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti**

Il Collegio dei sindaci Revisori dei Conti è un organo opzionale da costituirsi allorquando richiesto dalle vigenti normative in materia di associazionismo. Tali normative saranno da considerarsi di riferimento anche per ciò che concerne la struttura e le funzioni del Collegio tenuto conto delle seguenti indicazioni: il Collegio dei sindaci Revisori dei conti dovrà essere composto da tre membri eletti dall'Assemblea, ferme restando le incompatibilità previste dall'art. 33.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

I membri del Collegio dei Sindaci revisori dei Conti non potranno essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio dei Proviviri.

Il Collegio si riunisce almeno semestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale firmato da tutti i presenti.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di almeno due componenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni dal Magistrato, ma senza diritto di voto.

#### **Art. 44 - Durata e caratteristiche delle cariche sociali**

Tutti gli incarichi sociali sono gratuiti, durano quattro anni ed i Confratelli componenti degli organi della Confraternita sono rieleggibili nello stesso incarico.

### **CAPO V RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 45 - La Commissione Elettorale**

La Commissione Elettorale si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea, e s'insedia almeno trenta giorni in anticipo sulla data prevista per le elezioni del Magistrato.

La commissione Elettorale ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
- b) raccogliere i nominativi dei confratelli che sono disponibili a candidarsi per la carica di Consigliere del Magistrato;
- c) organizzare le modalità del voto;
- d) scrutinare le schede dei votanti, compilare l'elenco di tutti i nominativi che abbiano riportato almeno un voto, proclamare gli eletti e redigere apposito verbale.

Dalla costituzione della commissione elettorale, fissare quanto tempo c'è per la presentazione delle liste, così da poter stabilire, già al momento della costituzione della commissione, la data delle elezioni.

#### **Art. 46 - Caratteristiche delle liste elettorali**

Ogni confratello o gruppi di confratelli potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidatura nei termini che la stessa commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno trenta giorni prima della data fissata.

Le liste devono riportare il cognome ed il nome del Confratello e la data di nascita, il luogo di residenza e la data di iscrizione al sodalizio.

#### **Art. 47 - Eleggibilità**

L'eleggibilità passiva spetta ai Confratelli che hanno maturato, alla data delle elezioni, due anni di iscrizione al sodalizio, che siano adempienti nei pagamenti della quota sociale, nonché abbiano compiuto 18 anni e siano compatibili con gli altri articoli dello statuto (vedi art. 33).

L'eleggibilità attiva spetta ai confratelli che hanno maturato, alla data delle elezioni, dodici mesi di iscrizione al sodalizio, che siano adempienti nel pagamento della quota sociale, nonché abbiano compiuto 18 anni.

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita né essere votati fuori lista.

#### **Art. 48 - Procedura di votazione**

L'espressione di voto deve avvenire personalmente non essendo permesso il voto per procura.



La lista predisposta dalla Commissione Elettorale non è vincolante ed ogni confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per confratelli effettivi non compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un numero di preferenze pari ai componenti del Magistrato e per un massimo di tre voti per il Collegio dei revisori dei conti. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per confratelli non appartenenti alle categorie degli effettivi, saranno dichiarate nulle.

Risulteranno eletti per ogni carica i confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il confratello più anziano di età; successivamente si procederà a sorteggio.

Il presidente della commissione elettorale, dopo aver verificato l'eleggibilità degli eletti, procede all'affissione nella sede sociale dell'esito delle votazioni. Egli convoca gli eletti entro sette giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione dei confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di tre giorni. La commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

#### ***Art. 49 - Gratuità delle cariche elettive***

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

### **CAPO VI**

#### **DEL PERSONALE IN GENERE DELLA MISERICORDIA**

#### ***Art. 50 - Il personale***

Il personale previsto in pianta organica è nominato dal Magistrato secondo le modalità indicate nel regolamento organico.

La Confraternita esige dal proprio personale la scrupolosa osservanza dei doveri d'ufficio ed una buona condotta sia morale sia civile.

La Confraternita potrà avvalersi anche dell'opera dei volontari in servizio civile, previa autorizzazione dei competenti organi ministeriali.

#### ***Art. 51 - Obblighi del personale dipendente***

Al personale incombe particolarmente l'obbligo:

- a) di osservare le norme dettate dal presente statuto e dal regolamento generale dell'associazione.
- b) di usare modi cortesi col pubblico e con i propri colleghi, rispetto verso i superiori, benevolenza verso i volontari;
- c) di coadiuvarsi e supplirsi a vicenda, quante volte sia necessario;
- d) di cooperare alla prosperità della Confraternita indicando al Magistrato i miglioramenti che possono contribuire al vantaggio e decoro della medesima.
- e) In seguito al particolare ruolo, alle mansioni svolte all'interno dell'associazione e al conseguente accesso a procedure e documentazioni proprie del sodalizio, il personale dipendente che intenda iscriversi ad altro ente di volontariato, le cui attività siano affini a

quelle svolte dalla Misericordia, dovrà farne esplicita comunicazione al Magistrato richiedendone contestualmente il permesso a procedere. Il Magistrato, a proprio giudizio insindacabile, potrà concedere o meno l'autorizzazione. Il dipendente che ometta di effettuare tale richiesta, o proceda ad iscriversi nonostante il divieto del Magistrato, sarà considerato passibile dei provvedimenti disciplinari previsti dal proprio contratto di lavoro.

## **CAPO VII** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 52 - Commissariamento**

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività, qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari, anche con poteri sostitutivi previsti dall'art. 38, il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà esser presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei confratelli.

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale vita associativa, nomina un commissario straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissariamento straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'autorità governativa ai sensi dell'art. 36, ultimo comma c.c., nonché al presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 11 disp. Att. c.c.

### **Art. 53 - Scioglimento della Confraternita**

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli tale da svolgere anche in parte le opere di carità ed assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal governatore o dal commissario straordinario di cui all'art. 52.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza dei confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21 comma 3 del Codice civile (3/4 degli associati).

Dovrà anche essere rivolto invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il proprio parere nonché per dare la sua eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Con la delibera di scioglimento l'assemblea nomina tre liquidatori, preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

### **Art. 54 - Destinazione dei beni della Confraternita**

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti ad altra associazione a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini istituzionali di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, a cui la Confraternita è affiliata.

***Art. 55 - Riferimenti al Codice Civile e al Codice di Diritto canonico***

Per le materie non contemplate nel presente Statuto organico si osservano le norme del Codice Civile, integrate, nei casi di competenza, dal Codice di Diritto canonico e dalle Disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

**CAPO VIII  
NORME FINALI E TRANSITORIE**

***Art. 56 - Norma finale***

Il Magistrato è autorizzato ad apportare al presente Statuto Organico le modifiche eventualmente richieste dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie e/o dai competenti organi istituzionali.

***Art. 57 - Norma Transitoria***

I Consiglieri in carica dalla data di approvazione del presente Statuto Organico sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Le disposizioni di cui al precedente art. 56 hanno validità a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.

***Art. 58 - Entrata in vigore dello Statuto***

Il presente Statuto Organico entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea.

***Art. 59 - Modifica dello Statuto***

La proposta di riforma dello statuto può essere presentata all'Assemblea, oltre che dal Magistrato, anche da un numero di confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti che ne faccia previa presentazione mediante motivata mozione scritta al Magistrato stesso.

La mozione è esaminata dal Magistrato che in seguito convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è divulgato nei termini di cui all'art. 30 e verrà inoltre pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del quale sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea.

Non possono essere oggetto di riforma se non ad unanimità di voti gli art. 2, 6, 7, 10 i quali riferiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie dell'essenzialità della sua vita associativa.

***Art. 60 - Regime di prorogatio***

I rappresentanti degli organi attualmente in carica continuano ad espletare le loro funzioni in regime di prorogatio nel more di approvazione del presente Statuto Organico.

## INDICE

PREMESSA .....	1
INTRODUZIONE STORICA .....	1
<b>CAPO I.....</b>	<b>2</b>
<b>ORIGINE, NATURA E SCOPI DELLA CONFRATERNITA.....</b>	<b>2</b>
Art. 1 - Costituzione della Confraternita.....	2
Art. 2 - Natura della Confraternita.....	2
Art. 3 - Affiliazioni .....	2
Art. 4 - Stemma della Confraternita.....	2
Art. 5 - Divisa dei confratelli.....	3
<b>CAPO II .....</b>	<b>3</b>
<b>SCOPI E MEZZI DELLA CONFRATERNITA .....</b>	<b>3</b>
Art. 6 - Scopi della Confraternita.....	3
Art. 7 - Attività della Confraternita.....	3
Art. 8 - Formazione dei Confratelli.....	4
Art. 9 - Rapporti con la chiesa cattolica .....	4
Art. 10 - Fonti di Finanziamento .....	4
Art. 11 - Gratuità delle opere caritative.....	5
Art. 12 - Volontariato.....	5
<b>CAPO III.....</b>	<b>5</b>
<b>REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA. ....</b>	<b>5</b>
<b>DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI E DELLE CONSORELLE.....</b>	<b>5</b>
Art. 13 - Requisiti di appartenenza .....	5
Art. 14 - Domanda di ammissione .....	5
Art. 15 - Ammissione.....	5
Art. 16 - I Confratelli .....	6
Art. 17 - Soci ordinari .....	6
Art. 18 - Soci Volontari.....	7
Art. 19 - Soci Benemeriti .....	7
Art. 20 - Soci a vita .....	7
Art. 21 - Soci anziani .....	7
Art. 22 - Soci a fini speciali.....	7
Art. 23 - Diritti dei Confratelli.....	7
Art. 24 - Doveri dei Confratelli .....	8
Art. 25 – Dimissioni e Provvedimenti Disciplinari .....	8
<b>CAPO IV .....</b>	<b>9</b>
<b>ORGANI DELLA CONFRATERNITA.....</b>	<b>9</b>
Art. 26 - Organi della Confraternita.....	9
Art. 27 - L'Assemblea Generale dei Confratelli.....	9
Art. 28 - Riunioni ordinarie dell'Assemblea .....	9
Art. 29 - Riunioni Straordinarie.....	10
Art. 30 - Validità della costituzione e delle decisioni dell'Assemblea .....	10
Art. 31 - Il Magistrato .....	10
Art. 32 - Composizione del Magistrato.....	12
Art. 33 - Incompatibilità.....	12
Art. 34 - Riunioni del Magistrato.....	12
Art. 35 - Convocazione del Magistrato .....	13
Art. 36 - Validità delle deliberazioni .....	13
Art. 37 - Verbali del Magistrato.....	13
Art. 38 - Il Governatore.....	13

Art. 39 - Il Vicegovernatore .....	14
Art. 40 - Il Correttore .....	14
Art. 41 - Il Segretario del Magistrato .....	14
Art. 42 - Il Collegio dei Probiviri .....	15
Art. 43 - Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.....	15
Art. 44 - Durata e caratteristiche delle cariche sociali .....	16
<b>CAPO V.....</b>	<b>16</b>
<b>RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI.....</b>	<b>16</b>
Art. 45 - La Commissione Elettorale .....	16
Art. 46 - Caratteristiche delle liste elettorali .....	16
Art. 47 - Eleggibilità .....	16
Art. 48 - Procedura di votazione.....	16
Art. 49 - Gratuità delle cariche elettive.....	17
<b>CAPO VI.....</b>	<b>17</b>
<b>DEL PERSONALE IN GENERE DELLA MISERICORDIA .....</b>	<b>17</b>
Art. 50 - Il personale .....	17
Art. 51 - Obblighi del personale dipendente .....	17
<b>CAPO VII.....</b>	<b>18</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>18</b>
Art. 52 - Commissariamento .....	18
Art. 53 - Scioglimento della Confraternita .....	18
Art. 54 - Destinazione dei beni della Confraternita .....	18
Art. 55 - Riferimenti al Codice Civile e al Codice di Diritto canonico .....	19
<b>CAPO VIII .....</b>	<b>19</b>
<b>NORME FINALI E TRANSITORIE.....</b>	<b>19</b>
Art. 56 - Norma finale .....	19
Art. 57 - Norma Transitoria.....	19
Art. 58 - Entrata in vigore dello Statuto .....	19
Art. 59 - Modifica dello Statuto.....	19
Art. 60 - Regime di prorogatio .....	19